

Roma, 31 ottobre 2013

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORO E
WELFARE E DELLA DELEGAZIONE FEDERALE
AI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI
COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
AI COMPONENTI DEL COORDINAMENTO GRUPPO
GIOVANI
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI COLLATERALI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI
NAZIONALI DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

OGGETTO: Disegno di legge di stabilità 2014 – Disposizioni in materia previdenziale e documento CIDA

A seguito della pubblicazione del testo ufficiale del Disegno di Legge di Stabilità 2014, abbiamo rilevato che il provvedimento del Governo, per il triennio 2014-2016, introduce una significativa modifica del meccanismo di perequazione automatica delle pensioni.

Il provvedimento dell'Esecutivo, infatti, al comma 1 dell'art. 12, ha previsto che l'indicizzazione della pensione non avvenga più applicando ciascuna aliquota di rendimento alla rispettiva fascia pensionistica (100% applicato sulla quota di pensione fino a 3 volte il minimo INPS, 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il minimo INPS, 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il minimo INPS) secondo il meccanismo applicato alle prestazioni pensionistiche sino al 2011.

Il testo del disegno di legge, infatti, per il triennio 2014-2016, prevede che l'indicizzazione della pensione avvenga attraverso l'applicazione di un'unica aliquota di rendimento sull'intero importo pensionistico. L'individuazione dell'aliquota di rendimento da applicare avviene sulla base del valore complessivo dello stesso trattamento pensionistico secondo la tabella che segue:

	Importo mensile della pensione	Aliquota di rendimento
3 volte minimo INPS	1.486,29	100%
Fino a 4 volte il minimo INPS	Fino a 1.981,72	90%
Fino a 5 volte il minimo INPS	Fino a 2.477,15	75%
Oltre 5 volte il minimo INPS	Oltre 2.477,15	50%

Per meglio chiarire il funzionamento del meccanismo sopra descritto, ipotizziamo una pensione di importo mensile lordo pari a € 2.500; l'indicizzazione di tale pensione avverrà applicando sull'intero importo pensionistico (quindi € 2.500) la relativa aliquota di rendimento, quindi quella pari al 50% del coefficiente di perequazione previsto.

La previsione più negativa che si riferisce al 2014 è che l'indicizzazione non sarà riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Di conseguenza, nel 2014, le pensioni di importo superiore a € 2.973 mensili lordi non verranno indicizzate.

Per Vostra opportuna conoscenza e comodità si allegano il prospetto dei meccanismi di perequazione applicati alle pensioni dal 2011 al 2016 (allegato n. 1) che evidenzia la diversità dei criteri di computo, nonché alcuni esempi di calcolo da noi elaborati e relativi a pensioni di diverso importo lordo annuo (allegati dal n. 2 al n. 6). **E' evidente che, a questo punto, deve ritenersi superata la documentazione precedentemente trasmessa a tale riguardo.**

A decorrere dal 2017, in assenza di ulteriori interventi, verrebbe ripristinato il meccanismo di perequazione delle pensioni per fasce in vigore nel 2011 (100% sulla quota di pensione fino a 3 volte il minimo INPS, 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il minimo INPS, 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il minimo INPS).

Si conferma, al comma 4 dello stesso art. 12, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 200.000 euro e fino a 250.000 euro e al 15% sulla quota di pensione eccedente tale limite.

D'intesa con la CIDA abbiamo predisposto un documento (allegato n.7) che esprime le nostre posizioni contrarie al tema del blocco della perequazione e formula delle proposte sia sulla specifica questione sia su altri temi che abbiamo valutati prioritari. Il documento è stato trasmesso alla Commissione Lavoro del Senato.

Perequazione automatica delle pensioni.

Abbiamo proposto che per il triennio 2014-2016 sia adottato un meccanismo di perequazione delle pensioni che recuperi l'impostazione vigente nel 2011 (aliquote di rendimento decrescente per fasce di reddito pensionistico e non sull'intera pensione) con un *decalage* più accentuato per le fasce più elevate:

100%	fino a 3 volte il trattamento minimo
90%	tra 3 e 5 volte il trattamento minimo
75%	tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo
50%	tra 6 volte e 12 volte il trattamento minimo
30%	oltre 12 volte il trattamento minimo

Va sottolineato che abbiamo anche proposto un coefficiente correttivo per i pensionati con un'età superiore ai 70 anni per dare una risposta al fabbisogno economico che cresce con l'aumentare dell'età anagrafica per soggetti che sono prevalentemente privi di altre fonti di reddito. Più precisamente abbiamo proposto, a partire dalla terza fascia (75%), un aumento della perequazione del 10%.

Cogliamo l'occasione per informare che si sono tenute le prime due udienze relativamente alle cause pilota instaurate presso i Tribunali di Palermo e Avellino inerenti il blocco della perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013. In entrambi i casi il giudice si è riservato di decidere in ordine alla nostra eccezione di illegittimità costituzionale e conseguentemente di remissione alla stessa Suprema Corte, fissando una prossima udienza rispettivamente il 6 novembre p.v. e il 20 gennaio 2014.

Per contenere il riconoscimento di importi pensionistici di ammontare molto elevato abbiamo anche proposto la revisione delle aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo.

Estensione dell'opzione al sistema contributivo.

Abbiamo, altresì, proposto di offrire un'opportunità a coloro che sono usciti dalle aziende e sono ancora distanti dalla maturazione dei nuovi requisiti di accesso alla pensione estendendo a tutti i lavoratori la possibilità di opzione per il sistema di calcolo contributivo che, al momento, è prevista, in via sperimentale fino al 31.12.2015 solo per le donne che hanno raggiunto 57 anni di età e 35 di contributi (comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 243/2004).


Esodati.

Abbiamo indicato, per giungere a una soluzione definitiva, di allargare la platea dei salvaguardati a coloro che maturano i requisiti sulla base della normativa vigente prima della riforma Fornero entro il 2015 anziché dalla data di decorrenza della pensione.

Nel documento vengono trattati anche i temi della riduzione del cuneo fiscale ed del contenimento della spesa pubblica.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni

AII_7